

EQUITALIA S.p.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

**SCHEMA DI CONTRATTO NORMATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DI EQUITALIA
S.p.A. E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA**

tra

Equitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi, n. 10, c.a.p. 00178, ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale i.v. Euro 150.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. _____, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante, _____, (di seguito, per brevità, anche solo "*Equitalia*", "*Stazione appaltante*" o "*Capogruppo*"),

e

_____, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**" o "**Broker**"),

ovvero

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra _____, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. _____, repertorio n. ____ (di seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Broker**").

PREMESSO CHE

a) secondo quanto previsto dall'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con

EQUITALIA S.p.A.**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia**

modificazioni, con la L. 2 dicembre 2005, n. 248, a far data dal 1° ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e, a partire dalla stessa data, le relative funzioni sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia S.p.A.;

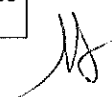
b) del Gruppo Equitalia esercita il ruolo e l'attività di Capogruppo di un Gruppo di Società per azioni costituito dalle c.d. "Ex concessionarie" del servizio di riscossione dei tributi nonché dalle società Equitalia Servizi S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A. (ciascuna delle menzionate società nonché le stesse congiuntamente intese, di seguito nominate, per brevità, anche solo "*Società del Gruppo Equitalia*" o "*Società del Gruppo*");

c) coerentemente con le attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, è opportuna una gestione strategica e unitaria di una serie di attività comuni alle Società del Gruppo che garantisca una maggiore rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

d) con specifici accordi infragruppo e conseguenti deleghe, ciascuna Società partecipata ha conferito ad Equitalia la funzione ed i compiti di stazione appaltante affinché la stessa proceda – sulla base del fabbisogno comunicato da ogni Società partecipata ovvero rilevato dalla medesima Capogruppo – a selezionare Fornitori di beni e/o servizi ai sensi del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in favore delle Società del Gruppo;

e) nell'espletamento di tali funzioni, Equitalia ha ravvisato l'esigenza di procedere all'affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa per la stessa Equitalia e per le Società del Gruppo al fine di ottenere le prestazioni necessarie (i) all'indizione di una futura gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per Equitalia e per le Società del Gruppo Equitalia (di seguito nominata, per brevità, anche solo "*Futura gara*") e (ii) alla gestione dei contratti assicurativi che verranno stipulati all'esito di detta Futura gara; all'uopo Equitalia ha deliberato di procedere all'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto con Determinazione del _____ n. ____ del _____, Prot. n. _____;

f) a tal fine, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data ____/____/____ (ivi pubblicato nel n. ____ del ____/____/____) e pubblicato sulla GURI n. ____ del ____/____/____, la Stazione appaltante ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei "*Servizi di*



EQUITALIA S.P.A.**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia**

consulenza ed intermediazione assicurativa a favore di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia" (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura");

g) i singoli contratti di fornitura derivanti dal presente Contratto normativo vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Società del Gruppo ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini di Acquisto secondo le modalità ed i termini indicati, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati; nei predetti Ordini di Acquisto saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione delle prestazioni;

h) il Broker è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni ed i servizi oggetto del presente Contratto normativo e a dare esecuzione agli Ordini di Acquisto emessi dalle Società del Gruppo, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nella documentazione di gara;

i) il Broker esercita l'attività professionale di intermediazione assicurativa e riassicurativa così come definita dall'art. 106 del D. lgs. n. 209 del 07.09.2005 (*Codice delle Assicurazioni*);

j) il Broker risulta iscritto nel Registro Unico di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, nella sezione del registro relativa agli intermediari assicurativi che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

k) il Broker dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

l) il Broker ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con _____, in data _____, n. _____, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _____;

m) la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo Equitalia S.p.A. e le Società



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

del Gruppo all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati del servizio in esame, bensì obbliga esclusivamente il Broker ad accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordini di Acquisto emessi dalle Società del Gruppo, ivi inclusa Equitalia S.p.A., che utilizzano il presente Contratto normativo nel periodo della sua validità ed efficacia;

n) il presente Contratto normativo contiene le condizioni generali di contratto che dovranno essere applicate dalle singole Società Contraenti con l'emissione dell'Ordine di Acquisto e non è fonte di alcuna obbligazione a carico di Equitalia nei confronti del Broker, salvo quelle alla stessa espressamente riferite;

o) con la sottoscrizione del presente atto, il Broker dichiara di avere preso visione e di accettare il contenuto del "Codice Etico" e del "Modello 231" di Equitalia, reperibile sul sito informatico www.gruppoequititalia.it;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le superiori premesse e gli allegati di seguito indicati, ancorchè non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico);
 - Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore);
 - Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore);
 - Allegato "D" (Atto di nomina del Responsabile del trattamento).

Articolo 2

Oggetto

1. La Stazione appaltante affida al Broker, che accetta, la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia.
2. Con la stipula del presente Contratto, il Broker si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Equitalia e delle Società del Gruppo a prestare i servizi di intermediazione e di consulenza assicurativa nella misura richiesta da ciascuna Contraente con singolo Ordine di Acquisto. .



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

3. I predetti servizi devono essere eseguiti secondo le condizioni, modalità, tempistiche, specifiche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico (Allegato "A") - da intendersi quali requisiti minimi di esecuzione ed obblighi essenziali del Fornitore – nonché, ove migliorativi, secondo le condizioni, modalità, tempistiche, specifiche e livelli di servizio indicati nell'Offerta tecnica del Fornitore (Allegato "B").
4. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso sin da ora, che nel corso della durata del presente Contratto, per effetto di modifiche alla struttura organizzativa del Gruppo Equitalia e/o delle singole Società del Gruppo, quali a titolo esemplificativo, fusioni/incorporazioni societarie, si potrebbero determinare modifiche ovvero accorpamenti e/o ridistribuzioni e/o cessioni delle attività oggetto del presente Contratto.
5. Equitalia e le Società del Gruppo si riservano la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nei termini ed alle condizioni stabilite dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Equitalia si riserva, altresì, di esercitare la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006, nel termine di tre anni successivi alla stipula del contratto; in tal caso, la ripetizione dei servizi analoghi potrà essere chiesta da Equitalia per un periodo massimo di 12 mesi.

Articolo 3**Durata del servizio**

1. L'affidamento del servizio decorre dalla data di stipula del presente Contratto normativo e rimarrà valido fino alla scadenza dei contratti di assicurazione, della durata di 36 mesi, che saranno stipulati, con il supporto del Broker, all'esito della relativa procedura di affidamento indetta da Equitalia S.p.A..
2. La durata indicata potrà essere prorogata, in caso di ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006 dei servizi assicurativi che verranno affidati.. In tal caso, al Broker verrà riconosciuta la provvigione indicata all'art. 10 del presente contratto, sui premi corrisposti alle assicurazioni nel periodo di relativo alla ripetizione dei servizi.
3. La validità dei singoli Ordini di acquisto emessi dalle Società del Gruppo Equitalia – per effetto dei quali queste ultime avranno un rapporto contrattuale diretto con il Broker–



EQUITALLIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

decorre dalla data di emissione di ciascun Ordine e durerà fino alla scadenza dei contratti di assicurazione della durata di 36 mesi.

4. Il Fornitore esegue le prestazioni richieste nei termini e con le modalità precisate nel presente Contratto ed in ciascun Ordine di acquisto.

Articolo 4**Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. L'erogazione dei servizi e la prestazione delle attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche e livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico, nonché di quelli indicati nell'Offerta tecnica del Fornitore ove migliorativi, da intendersi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione ed obblighi essenziali del Fornitore stesso. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti minimi, Equitalia potrà applicare le norme del presente Contratto relative all'inadempimento ed alla risoluzione del medesimo. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali determinati e corrisposti secondo quanto previsto nel successivo art. 10 e nell'Allegato "C" del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi affidati, nonché ad ogni attività che si renda necessaria per effetto dell'attivazione e della prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale del Fornitore addetto alla esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, nel rispetto delle norme e prescrizioni tecniche, anche secondarie, vigenti in materia o che dovessero essere successivamente emanate
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale determinato e corrisposto secondo quanto previsto nel successivo art. 10 e nell'Allegato "C" del presente Contratto. Il



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a nessun titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse al presente Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad Equitalia di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture prestati alle norme previste nel presente Contratto;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da Equitalia;
- e) comunicare tempestivamente ad Equitalia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo Referente contrattuale;
- f) manlevare e tenere indenne Equitalia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia.



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

7. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione ad Equitalia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali; (b) prestare i servizi oggetto di Contratto nei luoghi che verranno indicati da Equitalia e dalle Società del Gruppo.
8. Tutti gli impegni e gli obblighi in merito all'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono assunti dal Fornitore, anche con riferimento alle ipotesi di modifica della struttura organizzativa del Gruppo Equitalia e/o delle singole Società del Gruppo Equitalia, così come indicate al precedente art. 2. In caso di mancato adempimento da parte del Fornitore degli impegni e degli obblighi di cui al presente comma, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..
9. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto Equitalia potrà affidare gli stessi servizi, attività e forniture anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

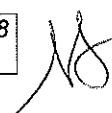
Articolo 5**Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione**

1. La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione del Contratto normativo, effettuerà le attività di controllo relative alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni a carico del Fornitore e delle obbligazioni dallo stesso assunte, nel rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico (Allegato "A"), nonché di quanto indicato nell'Offerta tecnica (Allegato "B") dal Fornitore.

Tali attività di controllo potranno essere effettuate direttamente dal personale della "Stazione appaltante" ovvero da ciascuna Società del Gruppo relativamente al proprio Ordine di acquisto; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione nelle attività di controllo, fornendo i dati relativi alle prestazioni contrattuali da verificare e quanto altro possa essere richiesto da Equitalia o altra Società del Gruppo.

Articolo 6

Responsabile del procedimento, Direttore dell'Esecuzione e Responsabile del Servizio



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

1. Il Fornitore individua quale *Responsabile del Servizio* il Sig.(numero di telefono; cell., fax Indirizzo e mailit), il quale sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione del presente Contratto normativo. Il medesimo sig. è nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti delle Società del Gruppo Equitalia per l'esecuzione dei relativi Ordini d'acquisto.
2. In caso di modifica dei suindicati dati ovvero del di sostituzione del Responsabile del Servizio, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare ad Equitalia e alle Società contraenti del Gruppo interessate i nuovi riferimenti.
3. Equitalia nomina quale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, il Sig. _____.
4. Ciascuna Società del Gruppo Equitalia, all'atto di emissione del proprio Ordine di acquisto, indicherà il nominativo del soggetto nominato Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, nonché del Direttore dell'esecuzione singolo Ordine.

Articolo 7**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 8**Riservatezza e Trattamento dei dati**

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione



EQUITALIA S.P.A.***Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia***

dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente con riferimento a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, sussiste fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio ovvero quelli per i quali le Società del Gruppo abbiano espressamente autorizzato il Fornitore alla comunicazione a soggetti determinati.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, lo stesso dovrà imporre e garantire l'osservanza dell'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito dello stesso, salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante ovvero delle società del Gruppo contraenti, ciò anche nel caso in cui il Fornitore debba citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno dovranno essere rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con la Stazione appaltante e con le società del Gruppo contraenti.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ovvero le società del Gruppo contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivarne. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza e trattamento dei dati personali.

7. In particolare, con riferimento alle attività che saranno prestate dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 35 del D. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, Equitalia, nella qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali inerenti le menzionate attività, contestualmente alla stipula del presente Contratto, nomina il Fornitore "Responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, commi 1, 2 e 3, del predetto D. lgs. n. 196/2003, attraverso la sottoscrizione dell'Atto di nomina trattamento allegato al presente atto (Allegato "D"), sottoscritta per accettazione dal Fornitore., Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni dallo stesso impartite
8. Il Fornitore assicura che i dati personali contenuti nei documenti inerenti il presente Contratto e, comunque, i dati personali di cui verrà in qualsiasi modo a conoscenza nell'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e comunque trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal già citato D. lgs. n. 196/2003.
9. Il Fornitore deve provvedere alla designazione degli eventuali incaricati al trattamento con atto scritto nel quale deve essere puntualmente individuato l'ambito del trattamento consentito; di tale designazione dovrà essere data comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r ad Equitalia ed alle Società del Gruppo Equitalia interessate.
10. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori o subappaltatori e



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui al presente articolo.

11. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato del trattamento possano venire a conoscenza dei dati trattati in base e/o in esecuzione del presente Contratto.
12. Equitalia e/o alle Società del Gruppo Equitalia possono effettuare periodici controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui al D. lgs. n. 196/03, nonché le istruzioni fornite dalle medesime.
13. Ove il Fornitore rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
14. Il Fornitore, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto.
15. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, Equitalia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 9**Sicurezza, responsabilità civile e garanzia**

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla "Stazione appaltante" e dalle società contraenti, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale di queste ultime.
2. Il Fornitore terrà indenne Equitalia e le Società del Gruppo contraenti da qualsiasi danno possa derivare alle stesse in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso imputabili.



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

3. Anche a tal fine, il Fornitore garantisce e dichiara di aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale per l'attività oggetto del presente contratto, valevole per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, con massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro.
4. In particolare detta polizza tiene indenne Equitalia, le Società del Gruppo Equitalia, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Equitalia, alle Società del Gruppo Equitalia, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché agli ulteriori soggetti terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, in dipendenza di omissioni, negligenze, errori professionali o altri inadempimenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente Contratto, anche se emerse e/o contestate per la prima volta nei cinque anni successivi alla sua scadenza.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
6. Resta fermo, in ogni caso inteso, che l'aggiudicatario è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata - ancorché accettata da Equitalia - non dovesse al momento del sinistro garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta, iniziale ovvero sopravvenuta inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
7. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa diversa da quella di cui all'art. 113 citato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 10**Corrispettivi**

1. I corrispettivi per le attività oggetto del presente Contratto saranno versati, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali, a seguito di apposita procedura di affidamento, le società del Gruppo Equitalia stipuleranno i contratti per le Nuove Coperture Assicurative.
2. I corrispettivi verranno determinati sulla base delle commissioni provvisionali, come indicate dal Broker nell'Offerta Economica allegata al presente Contratto, applicate sui premi imponibili dei detti contratti assicurativi, rispettivamente per singolo ramo di rischio.
3. Le commissioni provvisionali così determinate sono interamente pagate al Fornitore dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatrici della Futura gara. Pertanto, per la prestazione dei servizi e delle attività oggetto della presente Contratto Equitalia e le Società del Gruppo Equitalia non pagheranno alcun importo a qualsiasi titolo al Fornitore.



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

4. Il Fornitore ha diritto a ricevere esclusivamente le commissioni provvigionali di cui sopra, per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le compagnie assicuratrici affidatarie dei contratti di assicurazione a seguito della Futura gara, l'entità dei compensi spettanti al Broker dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate da Equitalia con l'intermediazione dello stesso.
6. Il corrispettivo spettante al Broker dovrà comunque essere compreso nell'eventuale aliquota riconosciuta dalla/e Impresa/e di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare – in nessun caso – un costo aggiuntivo per Equitalia e le Società del Gruppo Equitalia.
7. Il Broker avrà diritto al compenso provvigionale secondo l'aliquota indicata nell'Offerta Economica solo sulle nuove polizze stipulate con la sua intermediazione, sulla eventuale proroga e/o ripetizione di queste ultime e sulla rinegoziazione.
8. Le commissioni provvigionali ed il corrispettivo sono stati indicati nell'Offerta Economica dal Broker in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale per le prestazioni oggetto del presente contratto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D. lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
10. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i compensi previsti nel presente articolo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali



EQUITALLIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Articolo 11**Pagamento dei premi assicurativi**

1. Il pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione viene effettuato dalle società del Gruppo Equitalia al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze assicurative. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 codice civile. e libera Equitalia da ogni responsabilità dei confronti della Compagnia.
2. Il versamento dei premi assicurativi (con indicazione del relativo CIG), avverrà sul conto corrente separato - di cui all'art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - numero, intestato al Fornitore presso

Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:
.....;

ovvero nel caso in cui il Broker in alternativa all'accensione del conto corrente separato, abbia una fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 117, comma 3-bis del del D.lgs n.209 del 2005,

il versamento dei premi assicurativi (con indicazione del relativo CIG) avverrà sul conto (bancario o postale) - ove transitano tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione - numero, intestato al Fornitore presso Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono.....

3. Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare a carico delle compagnie affidatarie.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Stazione appaltante e alle società contraenti del Gruppo Equitalia le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il

EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Analogamente, la società del Gruppo Equitalia che abbia emesso Ordine di acquisto potrà dichiarare la risoluzione di diritto
13. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima legge.
14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Atto potrà essere risolto di diritto da Equitalia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
15. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente Atto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Atto, stesso nonché dai propri subcontraenti.
16. Il Fornitore si impegna a rendere note a Equitalia, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati avranno effetto liberatorio.

17. Al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, la Stazione appaltante sospenderà il pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni oggetto del presente contratto, sulla base di condizioni, modalità e termini previsti dalla menzionata legge e dagli atti/indicazioni operative ad essa correlati, emessi dalle competenti Autorità.

Articolo 12**Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, solo in caso d'uso

Articolo 13**Penali**

1. Per il mancato, inesatto e/o ritardato adempimento da parte del Fornitore di ciascuna delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, nonché di quelle di cui al capitolato tecnico allegato al presente, sarà applicata una penale giornaliera di importo pari all'1 per mille del valore del contratto al quale la prestazione si riferisce. Il Direttore dell'esecuzione di Equitalia, promuoverà la contestazione degli addebiti previa acquisizione delle controdeduzioni del Fornitore, che dovranno essere fornite dal Referente di quest'ultimo in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Equitalia, atteso il risultato della contestazione ovvero, in mancanza di



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

controdeduzioni, entro il termine stabilito, potrà applicare, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento, le penali come sopra determinate, fino al cessare dell'inadempimento

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Broker dall'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali si fosse reso in qualunque modo inadempiente.
3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Equitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, nonché di fare ricorso a tutti i rimedi di legge, ivi, inclusa la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. L'importo delle penali potrà essere riscosso da Equitalia mediante escussione della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del corrispettivo spettante al Broker. Qualora l'importo delle penali sia superiore Equitalia ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni.
6. Le condizioni e disposizioni di cui al presente articolo si applicano al presente contratto normativo, nonché ai singoli Ordini di Acquisto emessi dalle Società del Gruppo.

Articolo 14
Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi nascenti dall'Ordine di



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

acquisto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Società Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il proprio contratto (i.e. ordine di acquisto) e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

2. In ogni caso, si conviene che la "Stazione appaltante" e la Società del Gruppo contraente potranno – ciascuno per quanto di propria competenza - risolvere di diritto il proprio contratto ovvero l'Ordine di acquisto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di cui alle premesse;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, anche secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 4 e 5;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

e) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8 (Riservatezza e Trattamento dei dati), 9 (Sicurezza, responsabilità civile e garanzia), 11 (Pagamento dei premi assicurativi), 13 (Penali), 16 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 17 (Trasparenza) 19 (Subappalto) 20 (Codice Etico).

3. In tutti i casi di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

salva la facoltà di Equitalia e/o delle Società del Gruppo Equitalia di procedere all'esecuzione del proprio contratto a spese del Fornitore.

Articolo 15**Recesso**

1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (*trenta*) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.
4. La Società del Gruppo Equitalia contraente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dall'ordine di acquisto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (*trenta*) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante ovvero alla Società del Gruppo Equitalia contraente.
6. Il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
7. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e del credito

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la "Stazione appaltante" e la Società del Gruppo Equitalia contraente, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 17

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

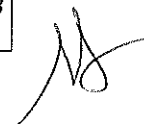
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18**Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e le singole Società del Gruppo Equitalia contraenti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva definito secondo la normativa vigente.

Articolo 19**Subappalto**

1. **(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)**
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
.....
.....
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente - e l'unico - responsabile nei confronti di Equitalia e/o delle Società del Gruppo Equitalia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, anche per la parte subappaltata.



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Equitalia e/o le Società del Gruppo Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti degli stessi di alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia annullerà l'autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad Equitalia, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla/e compagnia/e assicurativa/e aggiudicataria/e della Futura gara di cui alla lett. d) delle premesse, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia chiederà alla/e menzionata/e compagnia/e assicurativa/e di sospendere il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i., che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.



EQUITALIA S.P.A.

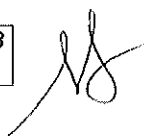
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

Articolo 20**Codice Etico**

1. Il Fornitore dichiara essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 di Equitalia S.p.a., ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei rischi, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre Equitalia S.p.a. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, Equitalia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21**Norme regolatrici**

1. L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata, in via graduata, dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante ed il Broker relativamente alle attività e prestazioni contrattuali dal D.Lgs 163/2006 e e dal D.P.R. n. 207/2010, dal Codice Civile e, in via residuale, dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
3. La terminologia e le definizioni utilizzate nel presente Contratto sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia.



EQUITALIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

Articolo 22

Clausola finale

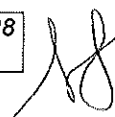
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della "*Stazione appaltante*" non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Roma. Li _____

Equitalia S.p.A.

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante



EQUITALLIA S.P.A.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 Valore delle premesse e degli allegati; art. 2 Oggetto; art. 3 durata del servizio; art. 4 Obbligazioni specifiche del fornitore; art. 5 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione; art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; art. 8 riservatezza e trattamento dei dati; art. 9 Sicurezza, responsabilità civile e garanzia; art. 10 Corrispettivi; art. 11 Pagamento dei premi assicurativi; art. 13 Penali; art. 15 recesso; art. 16 Divieto di cessione del contratto e dei crediti, art. 18 Foro competente; art. 19 Subappalto; art. 21 Norme regolatrici; art. 22 Clausola finale.

IL FORNITORE**Il Legale Rappresentante**

